



Bruxelles, 6.1.2016
C(2015) 9742 final

**Oggetto: Aiuto di Stato–Italia
SA.42821
Contratti di filiera e di distretto**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sul suddetto regime di aiuti di Stato, la Commissione europea (di seguito la "Commissione") comunica all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in oggetto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").

La Commissione ha fondato la sua decisione sulle seguenti considerazioni:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 6 agosto 2015, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il summenzionato regime di aiuti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera del 21 settembre 2015 alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 2 novembre 2015, protocollata dalla Commissione il giorno successivo.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Contratti di filiera e di distretto.

2.2. Obiettivo

- (3) Con la presente notifica, le autorità italiane intendono concedere agevolazioni per la realizzazione dei programmi a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale, previsti dai contratti di filiera e di distretto stipulati tra i soggetti della filiera o del territorio del distretto partecipanti a un accordo di filiera o di distretto e il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito il "ministero"), allo scopo di favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della

S.E. On. Paolo Gentiloni
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

filiera o delle filiere operanti nel territorio del distretto, di stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e di garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

- (4) Le autorità italiane hanno precisato che il programma di sviluppo rurale ("PSR") nazionale non contiene misure a favore dei contratti di filiera e di distretto. I PSR regionali possono comprendere misure simili a quelle del presente regime, ma queste ultime si distinguono per il fatto di rientrare nello strumento dei contratti di filiera e di distretto, grazie al quale gli interventi hanno rilevanza nazionale e ricadute positive su tutta la filiera o il distretto. In caso di cumulo di aiuti provenienti da diverse fonti, compresa la programmazione di sviluppo rurale, non saranno superate le intensità di aiuto previste dalle misure corrispondenti dei programmi di sviluppo rurale, in conformità con le condizioni e i limiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. Gli aiuti notificati con il presente regime sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare quello di promuovere la competitività del settore agricolo, e contribuiscono al perseguimento delle priorità 2 e 3 della politica di sviluppo rurale: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e il benessere degli animali.

2.3. Base giuridica

- (5) La base giuridica è rappresentata dallo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto e dal relativo allegato A.

2.4. Durata

- (6) Dalla data di approvazione con decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Stanziamento

- (7) Lo stanziamento complessivo ammonta a 800 milioni di EUR.

2.6. Beneficiari

- (8) I beneficiari delle agevolazioni a favore dei contratti di filiera e di distretto saranno le seguenti categorie di imprese partecipanti a un contratto di filiera o di distretto:
- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
 - b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della

normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

- (9) I beneficiari possono essere sia PMI, secondo la definizione del punto 35 (13), sia grandi imprese, ai sensi del punto 35(14) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹ (di seguito gli "orientamenti").
- (10) Il numero dei beneficiari è stimato tra 501 e 1 000.
- (11) Saranno escluse dal regime le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione del punto 35(15) degli orientamenti e quelle che potrebbero aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché tali aiuti non saranno rimborsati o depositati in un conto bloccato (in entrambi i casi con gli interessi dovuti).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (12) I soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.
- (13) Un contratto di filiera è un contratto tra il ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale.
- (14) I contratti di filiera si basano su un accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
- (15) Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
- (16) Un contratto di distretto è un contratto tra il ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un accordo di distretto, che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.
- (17) I contratti di distretto si basano su un accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto. L'accordo individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

- (18) Il programma, che si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari. Deve dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
- (19) Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera e i contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 e 50 milioni di EUR per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi ammissibili:
- a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
 - b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
 - d) partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità;
 - e) misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
 - f) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
- (20) Il campo di applicazione della presente decisione è limitato agli interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), in quanto per gli interventi oggetto delle lettere c) e f) gli aiuti saranno concessi, rispettivamente, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014² e del regolamento (UE) n. 702/2014³.

2.7.1 Aspetti e impegni comuni

- (21) Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso soggetto beneficiario e devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o del contratto di distretto.
- (22) Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Per usufruire del finanziamento agevolato, i beneficiari dovranno ottenere anche un finanziamento bancario ordinario pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento (ordinario + agevolato), esclusi gli aiuti destinati alla partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e alle misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (misure di cui al paragrafo (19), lettere d) ed e)), per i quali i provvedimenti potranno stabilire una diversa quota di finanziamento bancario ordinario, comunque non inferiore al 10%.

² Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

- (23) Le autorità italiane hanno informato che la combinazione delle due forme di agevolazione (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato) sarà stabilita in base a elementi obiettivi, quali la localizzazione del beneficiario, la dimensione dell'impresa, le caratteristiche della filiera interessata, la tipologia e l'entità dell'intervento e l'importo dell'aiuto richiesto. Le suddette autorità hanno garantito che l'agevolazione sarà concessa prevalentemente sotto forma di contributo in conto capitale solo a imprese di piccole dimensioni attive nella produzione agricola primaria e localizzate nelle regioni meno sviluppate. La scelta di concedere l'agevolazione per lo più sotto forma di finanziamenti agevolati nelle altre regioni e ai beneficiari di più grandi dimensioni e il fatto che l'intensità dell'aiuto sia inversamente proporzionale alle dimensioni delle imprese beneficiarie e ai costi ammissibili degli interventi costituiscono un'adeguata garanzia dell'assenza di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.
- (24) Per gli investimenti di cui al paragrafo (19), lettere a) e b), l'ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario.
- (25) L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non potrà superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse dovranno comunque rispettare le intensità massime di aiuto previste dall'allegato A della base giuridica (di cui ai paragrafi (45), (52), (55) e (65)) in relazione alle regioni di intervento e conformi a quelle prescritti dagli orientamenti. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- (26) Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili saranno attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) corrisponderà al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁴. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la suddetta comunicazione della Commissione.
- (27) Il margine da aggiungere al tasso IBOR a 1 anno sarà calcolato in base al rating delle imprese interessate e alle garanzie offerte, stabiliti dalle banche che erogano il finanziamento bancario ordinario.
- (28) Le autorità italiane hanno confermato l'impegno a sospendere l'applicazione del metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto se la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione dovesse cessare di essere in vigore ovvero ad adattare il metodo alle eventuali modifiche apportate alla comunicazione stessa.

⁴ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

- (29) Le agevolazioni saranno concesse per attività intraprese o servizi erogati in seguito all'approvazione del regime da parte della Commissione e alla presentazione di una domanda di aiuto all'autorità competente. In tal senso saranno ammissibili soltanto i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda.
- (30) La domanda che il soggetto proponente degli accordi di filiera e di distretto dovrà presentare al ministero, usando obbligatoriamente gli appositi modelli allegati ai provvedimenti, dovrà contenere come minimo l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese, la descrizione del contratto di filiera o di distretto e delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili. In caso di partecipazione di grandi imprese, esse devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, specificare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
- (31) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese o soggetti a notifica individuale, si dovrà garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- (32) Se la domanda è presentata da grandi imprese, le autorità italiane hanno confermato che verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale e la sussistenza dell'effetto di incentivazione (cfr. paragrafo (30)), oltre alla proporzionalità dell'aiuto (criteri di cui al paragrafo (31) in caso di aiuti agli investimenti) rispetto al suddetto scenario controfattuale. Nell'ambito delle attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, le autorità italiane determineranno l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma di interventi.
- (33) I progetti di investimento di cui al paragrafo (19), lettere a) e b), che potranno essere finanziati, sono tali da avere un impatto sull'ambiente. Le autorità italiane confermano che, nel valutare le domande, provvederanno a verificare la conformità degli investimenti proposti alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013⁵. Per gli investimenti

⁵ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE⁶, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

- (34) Le altre misure oggetto della presente decisione di cui al paragrafo (19), lettere d) ed e), non sono tali da avere, per la loro natura, un particolare impatto ambientale.
- (35) Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti, compresi gli aiuti "de minimis" riguardanti costi ammissibili individuabili diversi o in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile in base alle sezioni pertinenti degli orientamenti.
- (36) Dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare sul sito internet del ministero le informazioni di cui al punto 128 degli orientamenti. Queste informazioni saranno conservate per 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.
- (37) Le autorità italiane si sono impegnate a presentare relazioni annuali alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2015/1589⁷.

2.7.2 Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

- (38) Gli investimenti riguarderanno la produzione agricola primaria e saranno realizzati nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarderanno un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
- (39) Gli investimenti dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
 - c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
 - d) garantire il rispetto delle norme dell'UE in vigore alle condizioni seguenti:
 - aiuti concessi ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola,

⁶ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;

- qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. Questo aiuto è limitato alle PMI.

(40) Non possono essere concessi aiuti per:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) acquisto di animali, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo (42);
- d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo (39), lettera d);
- e) i costi diversi da quelli della tabella di cui al paragrafo (45), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- f) il capitale circolante;
- g) gli investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(41) Le autorità italiane hanno garantito che, in caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli orientamenti.

(42) Potrà essere concesso un aiuto, fino ad un massimo del 30% dell'importo dei costi ammissibili, per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- b) dovrebbero essere ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici. Nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- c) sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- d) dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo. A tal fine dovrebbero essere ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;

e) i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

(43) Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, le autorità italiane hanno affermato che saranno considerati ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149 e 150 degli orientamenti.

(44) Nel caso dell'irrigazione, dal 1° gennaio 2017 l'Italia garantirà, con riguardo al bacino idrografico in cui sarà effettuato un determinato investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo conforme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

(45) Nella tabella seguente sono indicati i costi ammissibili e le intensità massime di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:

COSTI AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ⁸	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino a un massimo del loro valore di mercato	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità ⁹	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione in base alle condizioni di cui al paragrafo (42)	30%	30%

(46) Le aliquote di aiuto indicate nella tabella precedente possono essere maggiorate di 20 punti percentuali nei seguenti casi:

⁸ I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁹ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

- a) giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- c) gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013¹⁰;
- d) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

2.7.3 Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

- (47) Gli investimenti riguarderanno attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli le cui definizioni corrispondono a quelle di cui ai punti 35(11) e 35(12) degli orientamenti.
- (48) Gli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto.
- (49) Non saranno ammissibili nemmeno:
 - a) il capitale circolante;
 - b) i costi diversi da quelli della tabella di cui al paragrafo (52), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
 - c) gli investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione;
 - d) gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013¹¹.
- (50) Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di EUR sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (51) Gli investimenti devono essere mantenuti dai beneficiari per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.
- (52) Nella tabella seguente sono riportati i costi ammissibili e le intensità massime di aiuto per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli:

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

COSTI AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ¹²	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino a un massimo del loro valore di mercato	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità ¹³	50%	40%

2.7.4 Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

- (53) Gli aiuti saranno concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità e saranno accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
- (54) L'espressione "produttori di prodotti agricoli" indica sia i produttori attivi nella produzione agricola primaria sia i produttori di prodotti agricoli trasformati dell'allegato I del TFUE.
- (55) Saranno ammissibili i costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità. L'intensità massima di aiuto potrà raggiungere il 100% dei costi effettivamente sostenuti.
- (56) Gli aiuti saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza. Non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari.

2.7.5 Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

- (57) Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. I beneficiari potranno essere agricoltori, associazioni e/o organizzazioni di produttori, ma anche

¹² I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

¹³ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

le imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

- (58) Le misure promozionali saranno attuate nel mercato nazionale e in quello di altri Stati membri. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non deve essere subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.
- (59) I costi ammissibili per gli aiuti potranno riguardare le seguenti attività:
- a) organizzazione di eventi (concorsi, fiere o mostre) e partecipazione a tali eventi (spese di iscrizione, spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali, affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento);
 - b) pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, dei siti web e degli annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;
 - c) divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi, su prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi;
 - d) campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.
- (60) Solo le PMI potranno beneficiare degli aiuti per le attività di cui al paragrafo (59), lettera a).
- (61) Le azioni di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali (di cui al paragrafo (59), lettera c)) e le campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio (cfr. paragrafo (59), lettera d)) dovranno essere incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti e dovranno essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione, senza fare riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali destinate ai consumatori non dovranno riguardare i prodotti di una o più aziende particolari.
- (62) Nelle azioni di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali e nelle campagne promozionali (di cui al paragrafo (59), lettere c) e d)), il riferimento all'origine sarà consentito solo quando esse sono incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti e alle seguenti condizioni:
- a) per le attività riguardanti prodotti coperti da denominazioni riconosciute dall'Unione, si verificherà che il riferimento all'origine dei prodotti corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione;
 - b) se l'attività o la campagna promozionale riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti potrà essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel

messaggio. Per dichiarare ammissibili i progetti, l'autorità competente richiederà e verificherà che il riferimento all'origine dei prodotti a marchio di qualità nazionale o regionale abbia carattere secondario nei messaggi. Per verificare che il riferimento all'origine abbia effettivamente carattere secondario, le autorità italiane prenderanno in considerazione le proporzioni della parte relativa all'origine, sia a livello del testo che delle immagini o dei simboli, rispetto alla parte del messaggio pubblicitario non incentrata sull'origine.

- (63) Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR saranno notificate individualmente alla Commissione.
- (64) Le campagne promozionali dovranno essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011¹⁴ e alle eventuali norme specifiche in materia di etichettatura stabilite per determinati prodotti.
- (65) L'intensità dell'aiuto per i costi relativi alle attività di cui al paragrafo (59), lettere da a) a c), potrà raggiungere il 100% dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali di cui al paragrafo (59), lettera d), non potrà superare il 50% dei costi ammissibili o l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.
- (66) Gli aiuti saranno concessi sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, esclusi quelli per le campagne promozionali (paragrafo (59), lettera d)) che saranno erogati solo in natura sotto forma di servizi agevolati (gli aiuti saranno versati al prestatore delle misure promozionali) e non comprenderanno pagamenti diretti ai beneficiari.
- (67) Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere campioni rappresentativi di materiale promozionale prima del lancio della campagna promozionale. In attesa di questi campioni, le suddette autorità hanno fornito il materiale promozionale realizzato con le campagne precedenti finanziate dal regime N 381/2003 già approvato dalla Commissione. Si tratta di pubblicazioni neutre e generiche, destinate a trasmettere informazioni fattuali sui territori di produzione e sulle caratteristiche dei vini senza fare riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine (tranne per i prodotti DOC e DOCG).

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (68) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime di aiuto deve conferire a un'impresa un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di attività, l'aiuto deve essere concesso ad alcune imprese, il vantaggio deve essere conferito da uno Stato membro e mediante risorse statali e il regime deve essere tale da alterare gli scambi tra gli Stati membri.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- (69) Il regime in questione attribuisce un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è concesso mediante risorse statali e favorisce gli operatori italiani del settore della produzione agricola primaria e del settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza¹⁵. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il vantaggio concesso ai beneficiari rinforzi la loro posizione sul mercato e che il regime sia quindi tale da incidere negativamente sulla concorrenza.
- (70) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa opera in un mercato aperto al commercio intraunionale¹⁶. I beneficiari dell'aiuto operano nel mercato dei prodotti agricoli soggetto a scambi intra-UE. Nel 2013 le esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'Unione europea sono ammontate a 22 387,5 milioni di EUR (il 10,7% delle esportazioni totali), mentre le importazioni sono state pari a 27 586 milioni di EUR (13,8% delle importazioni totali)¹⁷. Il settore di cui trattasi è aperto alla concorrenza a livello dell'UE e, di conseguenza, è molto sensibile ad ogni misura adottata a favore della produzione di uno o più Stati membri. Di conseguenza, il regime in questione è tale da determinare una distorsione della concorrenza e da influire sugli scambi tra Stati membri.
- (71) Alla luce di quanto precede, le condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE risultano soddisfatte. È quindi possibile concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legittimità degli aiuti — Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (72) Il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione il 6 agosto 2015. L'Italia non ha ancora dato esecuzione al regime in questione rispettando in tal modo l'obbligo previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (73) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

¹⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, causa 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

¹⁶ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, causa C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

¹⁷ Fonte: *Agriculture in the European Union and the Member States – Statistical factsheets – January 2015, Italy* (http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it_en.pdf).

- (74) Per poter applicare questa deroga, l'aiuto è subordinato all'osservanza della legislazione pertinente dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

- (75) Per quanto riguarda il regime di aiuto notificato, si applicano la parte I, capitolo 3, la parte II, capitolo 1, sezioni 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.9 e 1.3.2, e la parte III degli orientamenti.

3.3.2.1. Valutazione specifica in base alla categoria di aiuto

Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

- (76) Come precisato al paragrafo (40), lettera g), gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria non saranno ammissibili se possono avere come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. La condizione di cui al punto 134 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (77) Conformemente al punto 136 degli orientamenti, gli investimenti saranno connessi alla produzione agricola primaria e saranno realizzati nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarderanno un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari (cfr. paragrafo (38)).
- (78) Per quanto riguarda gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 137 a 142 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (41).
- (79) Conformemente al paragrafo (39), gli investimenti dovranno perseguire almeno uno degli obiettivi tra quelli elencati al punto 143 degli orientamenti, che è pertanto soddisfatto.
- (80) I costi ammissibili riportati nella tabella di cui al paragrafo (45) soddisfano le categorie di costi ammissibili indicate al punto 144, lettere da a) a d), degli orientamenti.
- (81) L'aiuto non sarà concesso per nessuno dei costi di cui al punto 145 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (40).
- (82) Il punto 146 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.
- (83) Come indicato al paragrafo (42), per derogare all'inammissibilità dell'acquisto di animali dovranno essere soddisfatte le condizioni cumulative di cui al punto 147 degli orientamenti.

- (84) Le condizioni di cui al paragrafo (39), lettera d), rispettano le condizioni di cui al punto 148, lettere a) e c), degli orientamenti per derogare all'inammissibilità degli investimenti per il rispetto delle vigenti norme dell'UE.
- (85) Le condizioni di cui ai punti 149 e 150 degli orientamenti relative all'irrigazione saranno soddisfatte, come indicato al paragrafo (43).
- (86) Secondo quanto riportato al paragrafo (44), l'Italia garantirà, con riguardo al bacino idrografico in cui sarà effettuato un determinato investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo. La condizione di cui al punto 151 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (87) Le intensità di aiuto indicate nella tabella di cui al paragrafo (45) rispettano le intensità massime applicabili in virtù del punto 152, lettere d), e) e f), degli orientamenti.
- (88) Le aliquote di aiuto potranno essere maggiorate di 20 punti percentuali (cfr. paragrafo (46)) nei casi riportati al punto 153, lettere a), b), c), ed e), degli orientamenti.
- (89) I punti 154 e 155 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.
- (90) Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione osserva che i criteri di compatibilità degli aiuti per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono soddisfatti.

Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

- (91) Come precisato al paragrafo (49), lettera d), non saranno ammissibili gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013. La condizione di cui al punto 134 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (92) In ottemperanza al punto 166 degli orientamenti, gli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari non saranno ammissibili agli aiuti (cfr. paragrafo (48)).
- (93) Conformemente al punto 167 degli orientamenti, il regime riguarderà aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli come definite al punto (35)11 e al punto (35)12 degli orientamenti (cfr. paragrafo (47)).
- (94) Gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dal presente regime, soddisferanno tutte le condizioni di cui alla sezione 1.1.1.4 degli orientamenti. Essendo questa conformità rispettata (cfr. paragrafo (100)), la condizione del punto 168, lettera c), degli orientamenti è soddisfatta.
- (95) I costi ammissibili indicati nella tabella di cui al paragrafo (52) soddisfano le categorie di costi ammissibili menzionate al punto 169, lettere da a) a d), degli orientamenti.

- (96) L'aiuto non sarà concesso per nessuno dei costi di cui al punto 170 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (49).
- (97) Le intensità di aiuto indicate nella tabella di cui al paragrafo (52) rispettano le intensità massime applicabili in virtù del punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti.
- (98) Il punto 172 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.
- (99) Conformemente al punto 173 degli orientamenti, gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di EUR dovranno essere appositamente notificati alla Commissione (cfr. paragrafo (50)).
- (100) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che i criteri di compatibilità degli aiuti per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli sono soddisfatti.

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

- (101) In applicazione dei punti 278 e 279 degli orientamenti, gli aiuti saranno destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni (cfr. paragrafo (53)).
- (102) Gli aiuti copriranno i costi ammissibili indicati nel paragrafo (55) corrispondenti alla categoria di costi ammissibili di cui al punto 280, lettera c), degli orientamenti.
- (103) I punti 281 e 282 degli orientamenti non sono applicabili agli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità come previsti dall'Italia.
- (104) Conformemente al punto 283 degli orientamenti, gli aiuti saranno essere accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (cfr. paragrafo (53)).
- (105) Dal momento che gli aiuti non comprenderanno pagamenti diretti ai beneficiari ma saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza, come indicato al paragrafo (56), le disposizioni del punto 284 degli orientamenti sono soddisfatte.
- (106) Il punto 285 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.
- (107) L'intensità massima dell'aiuto comunicata dalle autorità italiane per i costi delle ricerche di mercato, dell'ideazione e della progettazione del prodotto corrisponde all'intensità massima definita dagli orientamenti al punto 286 (cfr. paragrafo (55)).
- (108) Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione osserva che i criteri di compatibilità degli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità sono soddisfatti.

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

- (109) Il punto 453 degli orientamenti indica che questa sezione si applica all'intero settore agricolo ma che possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di

concorsi, fiere o mostre esclusivamente le PMI. Le autorità italiane hanno confermato il rispetto di queste due condizioni nei paragrafi (57) e (60).

- (110) Le attività promozionali di cui al paragrafo (59) figurano tra quelle menzionate al punto 454 degli orientamenti.
- (111) Conformemente al punto 455 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le campagne promozionali saranno incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti o saranno di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione (cfr. paragrafo (61)).
- (112) Secondo quanto stabilito al punto 456 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le campagne promozionali coperte dal regime in questione saranno realizzate conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, alle norme specifiche in materia di etichettatura (cfr. paragrafo (64)).
- (113) Dal momento che il materiale per le campagne promozionali interessate non è ancora disponibile, in applicazione del punto 457 degli orientamenti, le autorità italiane si sono impegnate a fornirlo successivamente e in ogni caso prima del lancio della campagna promozionale (cfr. paragrafo (67)). Le suddette autorità hanno tuttavia fornito campioni di materiale promozionale realizzato con le campagne precedenti finanziate dal regime N 381/2003 già approvato dalla Commissione, che rispettano la condizione dell'assenza di riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine (tranne per i prodotti DOC e DOCG).
- (114) In applicazione del punto 458 degli orientamenti, le autorità italiane si sono impegnate a notificare individualmente le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR (cfr. paragrafo (63)).
- (115) Come indicato al paragrafo (58), le autorità italiane hanno confermato che, se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non sarà subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione saranno limitati ai costi di prestazione della misura promozionale. Le disposizioni di cui al punto 459 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (116) In applicazione del punto 460 degli orientamenti, gli aiuti saranno concessi sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario (cfr. paragrafo (66)).
- (117) Tuttavia gli aiuti per le campagne promozionali saranno erogati unicamente in natura sotto forma di servizi agevolati e non comprenderanno pagamenti diretti ai beneficiari (cfr. paragrafo (66)). Le disposizioni di cui ai punti 461 e 462 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (118) Il punto 463 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.
- (119) Le attività e i costi ammissibili di cui al paragrafo (59) corrispondono ai costi ammissibili menzionati al punto 464, lettere da a) a d), degli orientamenti.
- (120) In applicazione del punto 465 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che le attività e le campagne promozionali che saranno organizzate nell'ambito del

regime in oggetto (attività di cui al paragrafo (59), lettere c) e d)), di carattere generico, non faranno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine, né riguarderanno i prodotti di una o più aziende particolari (cfr. paragrafo (61)).

- (121) Conformemente al punto 466 degli orientamenti, il riferimento all'origine sarà ammesso nelle attività promozionali incentrate sui prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti (cfr. paragrafo (62)). Per le denominazioni riconosciute dall'Unione, le autorità italiane si sono impegnate a verificare che il riferimento all'origine dei prodotti corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione (cfr. paragrafo (62), lettera a)). Per i prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti potrà essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Oltre al controllo della Commissione, le autorità italiane si sono impegnate a verificare che il riferimento all'origine sia secondario, tenendo conto dell'importanza globale del testo e/o delle dimensioni del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale relativi all'origine, in rapporto al testo e/o al simbolo che fanno riferimento all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non incentrata sull'origine del prodotto (cfr. paragrafo (62), lettera b)). Il riferimento all'origine non avrà carattere discriminatorio, non avrà lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, rispetterà i principi generali del diritto dell'Unione e non limiterà la libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del TFUE. Le disposizioni di cui al punto 466, lettere a) e b), degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (122) Le intensità dell'aiuto comunicate dalle autorità italiane per il regime in oggetto (cfr. paragrafo (65)) rispettano i limiti stabiliti dai punti 467 e 468 degli orientamenti.
- (123) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che i criteri di compatibilità degli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli sono soddisfatti.

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni

- (124) L'obiettivo stabilito dalle autorità italiane per il regime in oggetto e indicato al paragrafo (3) della presente decisione è di assicurare una produzione alimentare redditizia; essendo coerente con il primo obiettivo di sviluppo rurale di cui al punto 10 degli orientamenti, le disposizioni dei punti 43 e 44 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (125) Le misure previste dal regime notificato non sono incluse nei programmi di sviluppo rurale nazionale e regionali dell'Italia, ma sono coerenti con gli obiettivi e le priorità della politica di sviluppo rurale (cfr. paragrafo (4)) in quanto corrispondono a misure previste dalla politica di sviluppo rurale. Le disposizioni di cui al punto 47 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (126) Il punto 48 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.3 degli orientamenti, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.

- (127) Le autorità italiane hanno garantito che i progetti di investimento che rischiano di avere un impatto ambientale saranno dichiarati ammissibili solo dopo una valutazione di impatto ambientale (cfr. paragrafo (33)) e che, prima dell'approvazione dei progetti, esse verificheranno che tutti gli investimenti proposti siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il punto 52 degli orientamenti.
- (128) Dal momento che le misure del presente regime soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti (cfr. paragrafi (90), (100), (108) e (123)), la Commissione ritiene, conformemente ai punti 55 e 57 degli orientamenti, che l'aiuto sia necessario per conseguire gli obiettivi di interesse comune e che esso costituisca uno strumento di intervento adeguato.
- (129) Le misure previste dal presente regime di aiuti (investimenti nella produzione agricola primaria e nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) possono essere presenti nei PSR regionali italiani, ma senza avere rilevanza nazionale e il carattere multiregionale dei contratti di filiera e di distretto (cfr. paragrafo (4)). La condizione di cui al punto 58 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (130) Come indicato al paragrafo (22), gli aiuti sono erogati non solo sotto forma di sovvenzioni dirette ma anche di finanziamenti agevolati, potenzialmente meno distortivi, secondo una combinazione determinata in base a elementi obiettivi quali la localizzazione e la dimensione dell'impresa beneficiaria, la tipologia e l'entità dell'intervento (cfr. paragrafo (23)). Le condizioni di cui al punto 62 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (131) Inoltre, per quanto riguarda l'adeguatezza dell'aiuto, il punto 64 degli orientamenti stabilisce altresì che gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità e gli aiuti per le misure promozionali devono essere concessi ai beneficiari finali indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. Le indicazioni dei paragrafi (56) e (66) dimostrano che questa condizione è soddisfatta. Alla luce di tali indicazioni e di quelle dei tre paragrafi precedenti, ai fini dei presenti orientamenti gli aiuti sono considerati uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo perseguito.
- (132) Conformemente al punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati conformi ai criteri del punto 71 degli orientamenti dovranno essere presentate prima dell'inizio dei progetti (cfr. paragrafi (29) e (30)). Inoltre, in virtù del punto 75, lettere j), k) e m) degli orientamenti, per gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità del punto 148, lettera a), degli orientamenti, per gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità del punto 148, lettera c) degli orientamenti, per gli aiuti per le attività promozionali in conformità del punto 464, lettere b), c) e d), degli orientamenti, si presume d'ufficio un effetto di incentivazione.

- (133) Le domande presentate dalle grandi imprese dovranno soddisfare le condizioni del punto 72 degli orientamenti (cfr. paragrafo (30)). In ottemperanza al punto 73 degli orientamenti, dopo aver ricevuto la domanda, le autorità italiane verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale e l'effetto di incentivazione dell'aiuto (cfr. paragrafo (32)). Alla luce di tali indicazioni e di quelle del paragrafo precedente, la Commissione ritiene soddisfatto il principio dell'effetto di incentivazione dell'aiuto.
- (134) Conformemente al punto 79 degli orientamenti, in caso di investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante (cfr. paragrafo (30)).
- (135) L'importo degli aiuti sarà inferiore ai costi ammissibili (cfr. paragrafo (25)), gli aiuti previsti dal regime corrispondono ai costi ammissibili (cfr. paragrafi (80), (95), (102) e (119)) e rispettano le intensità massime di aiuto (cfr. paragrafi (87), (97), (107) e (122)). La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui ai punti 82 e 84 degli orientamenti siano soddisfatte.
- (136) Conformemente al punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno garantito che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA (cfr. paragrafo (25)).
- (137) Dal momento che l'aiuto sarà concesso anche sotto forma di finanziamento agevolato, l'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo che corrisponde al valore attualizzato, al momento della concessione dell'aiuto, del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Anche i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, in base al medesimo tasso di interesse (cfr. paragrafo (26)). Le disposizioni di cui ai punti 87 e 88 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (138) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, il punto 95 degli orientamenti indica che lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. In tal senso, il punto 96 precisa il metodo da applicare, in combinazione con le intensità massime di aiuto, per garantire che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Alla luce delle indicazioni dei paragrafi (31) e (32), la Commissione ritiene soddisfatte le disposizioni dei punti da 95 a 98 degli orientamenti.
- (139) Conformemente ai punti 99 e 100 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto in oggetto potrà essere cumulato con altri aiuti nel limite delle intensità massime consentite e stabilite dalle pertinenti sezioni degli orientamenti (cfr. paragrafo (35)). Alla luce di tali indicazioni e di quelle dei quattro paragrafi precedenti, la Commissione ritiene che il principio della proporzionalità dell'aiuto sia soddisfatto.

- (140) Conformemente al punto 113 degli orientamenti, l'aiuto concesso nel quadro del presente regime soddisfa le condizioni e non supera le aliquote di aiuto di cui alle sezioni 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.9 e 1.3.2. della parte II degli orientamenti (cfr. paragrafi (87), (97), (107) e (122)). La Commissione ritiene pertanto che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.
- (141) In virtù del punto 116 degli orientamenti, l'Italia ha dimostrato (cfr. paragrafo (23)) che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sarà limitato al minimo, alla luce della combinazione delle forme di aiuto che tiene conto delle dimensioni e della localizzazione dei beneficiari e dell'intensità dell'aiuto inversamente proporzionale alle dimensioni dei beneficiari e ai costi ammissibili degli interventi.
- (142) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare su internet il testo integrale del regime di aiuti e le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti e a conservarle per almeno 10 anni conformemente al punto 131 degli orientamenti (cfr. paragrafo (36)).
- (143) La Commissione osserva inoltre che le autorità italiane si sono impegnate a escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35(15) degli orientamenti e a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero (cfr. paragrafo (11)).
- (144) Secondo il punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi diversi da quelli che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento del FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 non dovrebbero applicarsi per più di sette anni. Come indicato al paragrafo (6), questa condizione è soddisfatta.
- (145) Secondo quanto riportato al paragrafo (37), l'Italia si è impegnata a presentare relazioni annuali. La condizione di cui al punto 728 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (146) In virtù di quanto sopra esposto, il regime di aiuto notificato soddisfa le condizioni pertinenti degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per le misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

CONCLUSIONE

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Ove la presente lettera contenga elementi coperti dal segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio, da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine prestabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso dell'Italia alla pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune

informazioni siano coperte dal segreto d'ufficio, è tenuta a indicare quali sono le parti che contengono tali informazioni e a motivare ciascun elemento di cui chiede la non pubblicazione.

La domanda dovrà essere trasmessa in forma elettronica attraverso il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, "PKI"), a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004¹⁸ della Commissione al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione

¹⁸ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).